



DISCIPLINARE DI GARA

PNRR PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PNRR - M5C2-I2.1 “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU”. PISCINA DEL LIDO – VIA TITO GROPPPO - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL “LIDO” E DEGLI SPAZI ADIACENTI.

CUP J23D21000600004 - CIG 9769618FFCD

Premesse

Con determina a contrarre del Settore 4 “Lavori Pubblici Ambiente Servizi Tecnici - Ufficio Tecnico lavori pubblici” n. 538 del 12/04/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare tramite procedura aperta - così come definita dall'art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) – la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di “PNRR - M5C2-I2.1 “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU”. PISCINA DEL LIDO - VIA TITO GROPPPO - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL "LIDO" E DEGLI SPAZI ADIACENTI”.

CUPJ23D21000600004 - CIG 9769618FFCD.

La procedura è un appalto integrato ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito della sospensione del quarto periodo del comma - nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori - fino al 30 giugno 2023 ad opera dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 del 2020 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Sintel (di

seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e in corso di adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di CHIAVARI (GE) Codice NUTS ITC33. Il progetto è stato validato con atto del 03/04/2023 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Al fine di rispettare i vincoli contenuti nei suddetti D.M. 30.12.2021, D.M. 04.04.2022 e Atto d'Obbligo in data 28.04.2022, ovvero giungere alla stipula del contratto d'appalto entro il 30.07.2023, risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento dell'intervento di cui trattasi, nonostante sia in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990 e con in termini di cui all'art. 14 comma 8 del D.L. 24.02.2023 n. 13, sul progetto definitivo.

Pertanto il progetto definitivo posto a base di gara potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi. In ogni caso, il progetto esecutivo dovrà recepire tali modifiche ed osservazioni. I pareri dei vari Enti saranno resi disponibili ai concorrenti anche durante lo svolgimento della gara d'appalto.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Ing. Eric Parpaglione.

Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Marta Bassi.

Il contratto è stipulato a misura, ex art. 59 c. 5bis del Codice.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 c. 8 del Codice, ammonta ad Euro **4.719.624,38** ripartiti come segue:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavorazioni (<i>soggetto a ribasso</i>)	€ 4 504 592,66
2	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetto a ribasso)	€ 112 614,82
T	Totale lavori (1 + 2)	€ 4 617 207,48
3	Importo corrispettivo progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in Progettazione (<i>soggetto a ribasso</i>)	€ 102 416,90

- Euro **4.617.207,48** quale importo complessivo dei lavori a base di gara, di cui: Euro **4.504.592,66** per lavori soggetti a ribasso, Euro **112.614,82** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro **102.416,90** quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso.

L'importo complessivo a base d'asta, sul quale opererà il ribasso unico offerto dagli Operatori Economici concorrenti, ammonta pertanto ad € 4.607.009,56.

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con Decreto in data 30.12.2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con Il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e ss.mm.ii. di cui al D.M. 04.04.2022, nell'ambito del PNRR - missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana", “finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU”.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La Stazione Appaltante, gestisce la procedura di gara utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL (in seguito SINTEL) di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it. La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 52, 58 e 60 del Codice.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Guide per l'utilizzo della

piattaforma SINTEL” liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto. E' possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Alla Sezione “Strumenti di supporto”/“F.A.Q. per le imprese”, del sito internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> ; sono, inoltre, disponibili le “Domande Frequenti”, che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto . Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet www.ariaspa.it nell'apposita sezione.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di Gara;
- Domanda di partecipazione ed allegati;
- Disciplinare di Gara;
- DGUE;
- Modello Offerta Economica e costi manodopera;
- Patto di Integrità;
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali;
- Modello di autodichiarazione assenza conflitto di interessi (del titolare effettivo della ditta);
- Schema di contratto;
- Progetto Definitivo e Capitolato Speciale d'Appalto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link:

https://service.comune.chiavari.ge.it/documenti/Piscina_Lido_LOTTOA_STRALCIO1.zip

e sulla piattaforma Sintel.

2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 di predetto termine, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma telematica SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma telematica SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma SINTEL denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara.

L’operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura di gara e, in generale, le attività svolte

nell'ambito della piattaforma telematica, l'apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente). E' onere dell'operatore economico verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all'interno della piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la piattaforma telematica dalla stazione appaltante, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni sono recapitate al mandatario e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. La comunicazione recapitata al concorrente in avvalimento si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori da lui indicati. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi a PNRR - M5C2-I2.1 “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU”. PISCINA DEL LIDO - VIA TITO GROPPPO - RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL "LIDO" E DEGLI SPAZI ADIACENTI. CUP J23D21000600004 – CIG 9769618FFCD.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori;
2. Esecuzione dei lavori.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto. Relativamente alla progettazione esecutiva

si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI
(soggetto a ribasso)

€ 4 504 592,66

ONERI DELLA SICUREZZA

(non soggetti a ribasso)

€ 112.614,82

IMPORTO SPESE DI PROGETTAZIONE

(soggetto a ribasso)

€ 102.416,90

IMPORTO COMPLESSIVO

(oneri fiscali esclusi)

€ 4.719.624,38

I costi stimati della manodopera, individuati all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, ammontano a **€ 1.154.103,67** e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto.

L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice”.

4. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

La progettazione esecutiva dovrà essere completata e consegnata entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di invio dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a 730 (settecentotrenta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori.

Non sono previsti opzioni o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla domanda.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Chiavari e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda A1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- A tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

In base alle“Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito: - A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art.97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

(a) professionisti singoli o associati.

(b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice,

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e

tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice,

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

7.1 Requisiti per i lavori

7.1.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

7.1.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Categoria	Descrizione lavori	Importo in euro	Importo in euro		
-----------	--------------------	-----------------	-----------------	--	--

		al netto degli oneri della sicurezza	degli oneri della sicurezza	Importo in euro al lordo degli oneri della sicurezza	Incidenza % sul totale dei lavori
OG1	Edifici civili e industriali	€ 3 107 001,23	€ 77 675,04	€ 3 184 676,27	68,97%
OG11	Impianti	€ 1 397 591,43	€ 34 939,78	€ 1 432 531,21	31,03%
	Totale	€ 4 504 592,66	€ 112 614,82	€ 4 617 207,48	100%

TOTALE APPALTO		
CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO
OG1 (prevalente)	IV-bis	€ 3 184 676,27
OG11 (scorporabile)	III-bis	€ 1 432 531,21
		€ 4 617 207,48

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento** di opere di cui alla CATEGORIA **OG11** che riguarda lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.M. 10/11/2016 n. 248.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano

oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) guardiania dei cantieri.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

7.2 REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

7.2.1 Requisiti di idoneità

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio.
- Iscrizione presso i competenti ordini professionali.
- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

- Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

- Presenza di un ingegnere strutturista.
- Presenza di un professionista esperto in impianti con riferimento alle categorie impianti-IA01, IA02, IA03.
- Presenza di un geologo abilitato all'esercizio della professione all'interno della struttura organizzativa, in conformità alle Linee Guida Anac n. 1, “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

- **(per le società di ingegneria)** Presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra.

- Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.3.1 Livelli minimi di capacità tecnica e professionale richiesti

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella degli importi a base di gara. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma

dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale.

Classi e cat. Tab. DM. 17-06-2016		Importi
EDILIZIA	E.20	€ 1 650 940,92
STRUTTURE	S.03	€ 1 533 735,35
IMPIANTI	IA.01	€ 608 864,84
IMPIANTI	IA.02	€ 461 009,54
IMPIANTI	IA.03	€ 362 656,83
		€ 4 617 207,48

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

Avvenuto espletamento di almeno due Servizi “di punta” di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione.



<i>Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016</i>	Importo opere di riferimento (€)	Coefficiente requisito “Servizi di punta”	Importo minimo lavori di riferimento per requisito “servizi di punta” (€)
EDILIZIA - E.20	1 650 940,92	0,5	825.470,46
STRUTTURE - S03	1 533 735,35	0,5	766.867,68

In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese il requisito dei due servizi di punta in E.20 e S.03 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

In caso di raggruppamento temporaneo verticale di imprese ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

La comprova del requisito avviene mediante attestazione di buon esito rilasciate dal committente - per committenze pubbliche - che deve espressamente indicare l’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l’importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Avviene invece - nel caso di committenze private - mediante certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell’importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Per i servizi di architettura e ingegneria di all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato l’importo dei lavori oggetto del servizio.

L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti

della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del d.m. 263/2016.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati “in capo ai singoli consorziati” pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria (ove previsti) e di capacità tecnica e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a. Possedere i requisiti previsti dall'art. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- b. Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di opere di cui alla CATEGORIA OG11 che riguarda lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al D.M. 10/11/2016 n. 248.

9. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell’offerta l’affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti dal bando di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L’appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l’assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra

l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **94.392,49**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune di Chiavari, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n.348;
- b) mediante polizza fideiussoria, intestata al Comune di Chiavari, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che risponda ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare

che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- I. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- II. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- IV. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- V. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- VI. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; “se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta”, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza di clausole obbligatorie.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo (assistito dal tecnico della Stazione appaltante) del luogo dove verrà svolto il lavoro è facoltativo e prenotabile su richiesta.

È tuttavia condizione necessaria e indispensabile, in ogni caso, per la partecipazione alla procedura, l'allegazione nella documentazione di partecipazione della Dichiarazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, non necessariamente assistita dal personale della Stazione Appaltante.

Tale Dichiarazione deve essere prodotta dal concorrente sul modello inserito dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara; la mancata presentazione della suddetta Dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento telefonico ad uno dei seguenti contatti:

0185/365430, 0185/365294.

In caso sopralluogo assistito avvenuto, la Stazione Appaltante rilascerà l'attestazione da allegarsi alla documentazione amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3 lett. a), b) e, se costituita in R.T.I., di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, c. 5, del D.lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3 lett. c) non ancora costituita in R.T.I., il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> o successiva delibera. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. I concorrenti possono allegare alla domanda di partecipazione alla procedura la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/05/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. I requisiti tecnici relativi ai formati dei files accettabili dalla piattaforma alle dimensioni massime degli stessi, sono definiti nei manuali di utilizzo della piattaforma stessa.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La procedura di invio si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla stazione appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma.

L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- Busta telematica Amministrativa: domanda di ammissione (MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE - ALLEGATO 1 - MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTISTI, ALLEGATO 2 – DOMANDA PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IMPRESA AUSILIARIA) ed altra documentazione amministrativa richiesta (come da punto 15 del presente disciplinare);
- Busta telematica Tecnica: offerta tecnica;
- Busta telematica Economica: offerta economica (inclusiva di tabella costi manodopera).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, il quale esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma telematica e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLE BUSTA TELEMATICHE – BUSTA “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione (contenuto Busta “A”):



1. Domanda di partecipazione (con eventuali allegati) ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. Patto d'integrità;
4. Capitolato speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente;
5. Certificazioni di cui al punto 7.1.2 del presente disciplinare – nella fattispecie, attestazione SOA adeguata alla categoria di lavori da eseguire in concreto (art. 84, c.1, D.lgs. 50/2016);
6. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore (secondo modalità di cui al punto 10);
7. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
8. PASSoe;
9. Dichiarazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali;
10. copia del modello F24 per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta – pari ad € 16,00 – corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente (o, in alternativa, una scansione della marca da bollo, opportunamente annullata, e firmata digitalmente; una scansione del contrassegno con codice numerico univoco di 14 cifre rilasciato da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, anch'essa firmata digitalmente)
11. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8;
12. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.7;
13. altra documentazione relativa a ATI/RTI.
14. MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (del titolare effettivo della ditta) di cui al punto 15.9 del presente disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico che svolge le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei lavori, in qualità di operatore raggruppato o individuato, redige la domanda di partecipazione secondo il modello di cui all'allegato 1. Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. Devono essere indicati:

- l'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria utilizza l'apposito modello per la domanda di partecipazione.

Inoltre, dovrà essere allegato il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

15.2 Documento di gara unico europeo

Un DGUE dev'essere compilato da:



- a. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b. i mandatarî degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- c. l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- d. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- e. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
- f. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- g. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- h. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- i. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;
- j. il progettista incaricato se soggetto singolo;
- k. il mandatario dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- l. il mandante dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi.

15.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) la domanda di partecipazione di cui all'ALLEGATO 2, da compilare nelle parti pertinenti, contenente: la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse (dichiarazione di avvalimento); la dichiarazione di non partecipare alla gara sotto altra forma; la dichiarazione di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- b) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- c) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- d) Il PASSOE dell'ausiliaria.

15.5 Documento PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCpass consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15.6 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente allega copia del modello F24 per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta – pari ad € 16,00 – corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente (o, in alternativa, una scansione della marca da bollo, opportunamente annullata, e firmata digitalmente; una scansione del contrassegno con codice numerico univoco di 14 cifre rilasciato da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, anch'essa firmata digitalmente).

15.7 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma associata già costituita è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

15.8 Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

15.9 Modello di autodichiarazione assenza conflitto di interessi (del titolare effettivo della ditta)

Il Concorrente allega, debitamente compilato e firmato digitalmente dal titolare effettivo della ditta, il modello su fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante, inserito nella Documentazione di gara.

16. CONTENUTO DELLE BUSTA TELEMATICHE – BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

16.1 Offerta tecnica soggetta a valutazione discrezionale

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara a pena di esclusione. Il Progetto Definitivo si intende accettato senza riserva o condizione alcuna dal concorrente.

L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta tecnica deve essere compilata secondo quanto indicato nel successivo **punto 19.**

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere resa in formato elettronico firmato digitalmente, suddividendo la documentazione, sulla base degli elementi previsti nel successivo punto 19.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento non ancora costituito, ognuno degli operatori economici componenti il costituendo raggruppamento deve sottoscrivere l'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve in ogni caso presentare i seguenti contenuti:

- a) con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati: documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 3 (tre) interventi, svolti nell'ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.



- b) Indicazione del gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste.
- c) relazione descrittiva delle misure e delle metodologie operative che il concorrente intende apprestare per garantire la minimizzazione dell'impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra) delle attività, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e la logistica dei lavoratori nel cantiere;
- d) relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale;
- e) organigramma delle figure professionali che verranno utilizzate nei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo, comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale e l'elenco delle risorse strumentali e delle attrezzature a disposizione delle imprese che effettueranno l'intervento nonché lo sviluppo del cronoprogramma della fase progettuale ed esecutiva dell'intervento;
- f) relazione descrittiva dalla quale risulti che il soggetto concorrente utilizzi specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

17. CONTENUTO DELLE BUSTA TELEMATICHE – BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di cui al manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

L'offerta deve essere incondizionata ed è formulata sulla base dello specifico modello Allegato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti, nell'offerta economica devono essere espressi, a pena di esclusione:

- 1) i costi della manodopera relativi all'esecuzione del contratto oggetto della gara, che non dovranno risultare inferiori ai minimi retributivi previsti dalla normativa vigente;
- 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi all'esecuzione del contratto oggetto della gara; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel un'offerta economica così composta:

a) campo “Offerta economica” il totale della somma delle seguenti voci:

1) il valore complessivo offerto per i lavori, espresso in Euro IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di costi del personale stimati dalla Stazione Appaltante. Tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo.

2) Il valore complessivo offerto per la progettazione, espresso in Euro IVA esclusa; per la progettazione i “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” stimati dalla Stazione Appaltante sono pari a zero.

b) Campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” il valore dei costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa.

c) campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico.

d) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Il valore indicato nel campo grigio, automaticamente determinato, denominato “Offerta economica complessiva”, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest'ultimo non modificabile).

Successivamente il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo l'offerta, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilato in lingua italiana, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri, compilato in ogni sua parte, **inclusa la tabella relativa ai costi della manodopera.**

Laddove è prevista l'indicazione da parte del concorrente di valori in cifre e in lettere in caso di discordanza prevarrà il dato espresso in lettere.

La valutazione delle offerte economiche avverrà “fuori piattaforma” sulla base delle offerte presentate dai concorrenti mediante la compilazione del modello di offerta allegato dalla Stazione Appaltante.

In caso di divergenza tra l'offerta espressa dal concorrente in sede di compilazione telematica del campo “Offerta Economica” e quella formulata attraverso il modello allegato dalla Stazione Appaltante, sarà considerata utile ai fini della valutazione quest'ultima; si raccomanda, pertanto, la puntuale compilazione del modello Allegato, in ogni sua parte, il caricamento dello stesso a sistema ed il suo inserimento nell'apposita busta telematica “Busta Economica”.

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

Il ribasso unico percentuale è da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori.

La documentazione relativa agli elementi dell'offerta economica deve essere prodotta in busta telematica separata dall'offerta tecnica, come indicato nel presente Disciplinare.

I concorrenti devono compilare il modello di offerta fornito dalla Stazione Appaltante, **inclusivo della tabella relativa ai costi della manodopera.**

L'offerta economica deve essere espressa dai concorrenti mediante ribasso percentuale con massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento. La percentuale di ribasso così espressa e formulata è impiegata per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Si rammenta, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, l'obbligo del concorrente di inserire nel modulo offerta l'ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro e del costo della manodopera ex art. 95, comma 10 del Codice, pena l'inammissibilità alla gara dell'offerta stessa.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (offerta tecnica - massimo 75 punti) e quantitativi (offerta economica - massimo 25 punti), come specificati in dettaglio nel presente articolo.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- 75 punti massimo offerta tecnica;
- 25 punti massimo offerta economica.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX
a	Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti	10	10
b	Adeguatezza organizzativa dei progettisti	15	15
c	Proposte di ottimizzazione dell’impatto ambientale e della logistica del cantiere	14	14
d	Proposte di ottimizzazione funzionale e ambientale della soluzione progettuale	14	14
e	Adeguatezza organizzativa per l’esecuzione dei lavori e cronoprogramma	18	18
f	Pari opportunità generazionali e di genere	4	4
tot			75

Offerta economica - Elementi di valutazione economica

g) ribasso unico percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori	massimo punti 25
---	-------------------------

Totale massimo: punti **25**.

18.2 Valutazione degli elementi a) - b) - c) - d) - e) – f)

La valutazione dell’offerta TECNICA (PTi), per i criteri di cui sopra, è effettuata come segue:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso fra zero ed uno in base alla successiva tabella, per ogni criterio;
- determinazione, per ogni offerta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola, in difetto od eccesso se la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque);
- trasformazione delle suddette medie in coefficienti definitivi attribuendo all'offerta che ha ottenuto la media più alta il valore di uno e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate;
- moltiplicazione dei coefficienti come sopra determinati per il peso attribuito a ciascun criterio di valutazione.

Giudizio	coefficiente
Ottimo	da 0,81 fino a 1,00
Buono	da 0,61 fino a 0,80
Discreto	da 0,41 fino a 0,60
Insufficiente	da 0,21 fino a 0,40
Molto insufficiente	da 0,00 fino a 0,20

In particolare:

- a. È da intendersi **MOLTO INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
- b. È da intendersi **INSUFFICIENTE**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
- c. È da intendersi **DISCRETA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
- d. È da intendersi **BUONA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le

prospettive connesse con l'intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.

e. È da intendersi **OTTIMA**, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell'intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell'Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta economica e di quello attribuito all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara né potrà essere richiesto o riconosciuto per effetto di aggiudicazione parziale o nel caso che l'Amministrazione non procedesse ad alcuna aggiudicazione.

La documentazione inviata non verrà restituita.

Non sono ritenute idonee e pertanto escluse dalla gara, le offerte che sotto il profilo qualitativo (Offerta tecnica) non abbiano conseguito un punteggio minimo pari a **45 PUNTI** (prima della riparametrazione), ciò in considerazione del fatto che il tipo di esecuzione delle prestazioni richieste necessita di un adeguato livello di qualità.

Si precisa altresì che, successivamente all'attribuzione dei punteggi tecnici ed alle eventuali esclusioni sopra citate, al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la c.d. RIPARAMETRAZIONE dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

18.3 Valutazione elemento (g)

La valutazione dell'offerta ECONOMICA (Pei) è effettuata come segue:

valore ponderale attribuito = 25 punti

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite una interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo. In simboli:

$$\text{Punteggio offerta economica } PE_i = V_{ai} \times \dots\dots$$

Dove:

$$V_{ai} = (R_a / R_{\max})$$

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1, cui va moltiplicato il peso o punteggio previsto, nel presente disciplinare per l'offerta economica

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a)

R_{\max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

I punteggi inerenti ai criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

18.4 Punteggio complessivo finale

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente i – esimo è pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica: $P_i = P_{Ti} + P_{Ei}$

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve comprendere la documentazione di seguito indicata e tutte le indicazioni ritenute utili dal concorrente al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi, che avverrà secondo i criteri enunciati. La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell'elemento specifico a cui fa riferimento. L'offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dal presente disciplinare di gara. In caso di contrasto s'intendono accettate le condizioni contrattuali a base di gara e in ogni caso più favorevoli alla stazione appaltante.

In riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione che concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del singolo concorrente, al fine di permettere alla Commissione di determinare, sulla base di criteri oggettivi, la costruzione di una scala delle valutazioni, si esplicitano i contenuti dei criteri motivazionali che saranno posti a riferimento.

Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti – elemento a)

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 2 (due) interventi di progettazione, svolti nell'ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Ciascun intervento è descritto dall'Allegato 1 al Disciplinare e da non più di 2 (due) schede in formato A3.

In caso di presentazione di un numero di progetti superiore a due, saranno letti e valutati i soli primi due progetti elencati dall'operatore economico, secondo l'ordine di elencazione dato dal concorrente. Per ogni progetto non saranno lette e valutate più di due schede in formato A3.

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli inerenti all'attività di Progettazione definitiva e/o esecutiva.

Saranno valutati positivamente i progetti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia del progetto da affidare, con riferimento alla categoria e al grado di complessità, a quello oggetto del presente affidamento. Inoltre saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica.

Adeguatezza organizzativa dei progettisti – elemento b)

Devono essere presentati il gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e una relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione).

Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un gruppo di lavoro che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

Gruppo di lavoro e modalità di svolgimento del servizio di progettazione

Il gruppo di lavoro è quello che sarà incaricato della progettazione (figure facenti parte dello Staff dell'operatore economico offerente, oppure professionisti indicati dall'operatore economico offerente, oppure mandanti).

Le risorse umane messe a disposizione, nonché la struttura tecnico-organizzativa prevista, dovranno essere indicate in particolare, attraverso la compilazione dell'Allegato 2; dovranno essere specificati:

- l'elenco dei professionisti, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, costituenti il gruppo di lavoro ivi incluso il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi delle prestazioni.

Dovrà altresì essere presentata una relazione metodologica sulle procedure operative che l'operatore intende adottare al fine di assolvere al meglio all'incarico nell'ottica di perseguire la migliore celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

Saranno valutati positivamente i gruppi di lavoro caratterizzati da:

- elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione;
- integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste;
- presenza all'interno del gruppo di lavoro di almeno un professionista specializzato nella progettazione relativa ad interventi di edilizia scolastica.

Saranno valutate positivamente le relazioni metodologiche caratterizzate da:

- efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la Committenza.

Gli elaborati di cui al presente punto b) devono essere composti (escluso l'Allegato 2) complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre.

Logistica e riduzione dell'impatto ambientale del cantiere – elemento c)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva delle misure e delle metodologie operative che il concorrente intende apprestare per garantire la minimizzazione dell'impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra) delle attività di cantiere, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e l'organizzazione logistica atta a garantire lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative e attività scolastiche. L'organizzazione dei lavori deve riguardare sia la gestione della sicurezza delle maestranze impiegate che la logistica del cantiere con riferimento al coordinamento dello stesso, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme ambientali e sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In caso di svolgimento delle lavorazioni in raggruppamento la relazione descrittiva delle misure e delle metodologie organizzative deve ricomprendere tutta l'attività svolta dal raggruppamento in quanto soggetto concorrente.

Saranno valutate positivamente le soluzioni organizzative proposte in termini di:

- Capacità di conseguire una riduzione dell'impatto ambientale determinato dal cantiere minimizzando il livello di disturbo alle attività antropiche attraverso a titolo meramente esemplificativo l'utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni, e/o alimentazioni ecologiche, l'utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotti rilascio di emissioni in atmosfera, la previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata
- Capacità di conseguire una riduzione del rischio di infortuni, fermo restando il necessario rispetto di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Capacità di conseguire la minimizzazione degli effetti indiretti del cantiere verso l'esterno con particolare riferimento all'attività didattica e l'ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe ciascuna (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a tre, saranno lette e valutate le sole prime tre.

Proposte di ottimizzazione funzionale e ambientale della soluzione progettuale – elemento d)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva che contenga distintamente le proposte di ottimizzazione della soluzione progettuale con particolare riferimento a:

- impiego di materiali e/ o tecnologie costruttive che riducano gli oneri di manutenzione e/o incrementino la durabilità delle opere;
- impiego di materiali o tecnologie che determinino un miglioramento estetico, funzionale o prestazionale dei materiali costruttivi e delle finiture. Il documento tecnico descrittivo dovrà evidenziare il valore delle caratteristiche estetiche dei materiali/componenti e delle finiture proposte;
- utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH).

La Commissione valuterà positivamente:

- le soluzioni che prevedono l'utilizzo di materiali caratterizzati da elevata resistenza in ambiente esposto allo spray salino;
- le soluzioni che determinino un miglioramento della resa estetica rispetto ai materiali e alle finiture proposte in fase di progettazione definitiva;
- le soluzioni tipologiche e/o l'utilizzo di materiali che riducano maggiormente l'impatto ambientale dell'intervento;
- le soluzioni impiantistiche che migliorino ed ottimizzino la fruibilità dell'impianto sportivo.

Le proposte di ottimizzazione valutate non dovranno comportare ulteriori oneri e costi per l'amministrazione aggiudicatrice.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

Adeguatezza organizzativa per l'esecuzione dei lavori e cronoprogramma – elemento e)

Deve essere presentato l'organigramma delle figure professionali che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo,

comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale e l'elenco delle risorse strumentali e delle attrezzature a disposizione del concorrente che eseguirà l'intervento. Per ogni figura professionale dovrà essere descritto il ruolo svolto e le responsabilità attribuite.

L'adeguatezza organizzativa per l'esecuzione dei lavori è desunta dalla individuazione delle figure professionali e delle risorse strumentali e attrezzature di cui intende valersi il concorrente per la realizzazione dei lavori e dal cronoprogramma proposto per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto del presente affidamento. Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un organigramma che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

In caso di partecipazione in raggruppamento la documentazione sopra descritta dovrà comprendere le risorse umane e strumentali messe a disposizione da mandataria e mandanti. Analoga documentazione è richiesta ai consorzi relativamente alle imprese esecutrici.

Saranno valutati positivamente:

- adeguatezza quali – quantitativa (anche con riferimento al regime orario di impiego degli operatori) e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative;
- la professionalità e l'esperienza che il concorrente si impegna a garantire in capo alla figura del responsabile del cantiere e del responsabile di commessa;
- l'efficacia e innovatività delle risorse strumentali e attrezzature di cantiere messe a disposizione per lo sviluppo dei lavori.

Ricordato che non è prevista l'offerta - tempo e che quindi non è richiesto ai concorrenti di formulare un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, deve essere presentato il cronoprogramma della fase progettuale e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Il cronoprogramma deve essere sviluppato in modo da rendere conto dello sviluppo temporale delle diverse fasi di operatività del cantiere.

Saranno valutati positivamente i cronoprogrammi che:

- dimostrino l'efficacia delle modalità di esecuzione dei lavori con riferimento all'articolazione delle varie fasi dell'intervento finalizzate a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi predefiniti dalla Stazione Appaltante

- dimostrino l'efficacia nella gestione dei diversi team di lavoro anche in parallelo tra di loro.

Gli elaborati di cui al presente punto e) devono essere composti (cronoprogramma escluso) complessivamente da non più di 3 (tre) cartelle in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

Pari opportunità generazionali e di genere – elemento f)

Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

L'adozione del welfare aziendale deve essere orientata a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi a titolo esemplificativo:

- a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;
- c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta da ciascuno dei componenti del R.T.I. e, in caso di consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 1 (una) cartella in formato A4, di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11) interlinea 1,5 per ciascun operatore economico in forma singole o componente di R.t.i. o impresa consorziata esecutrice.

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente – sito SUA.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

L'individuazione dei commissari potrà avvenire, nel rispetto delle modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n°. 242 del 23/12/2021.

Resta salva l'osservanza delle eventuali diverse previsioni normative applicabili alla procedura che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

La commissione giudicatrice provvede a convocare, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e mediante l'apposita funzionalità “Comunicazioni Procedura” tramite la piattaforma Sintel, le date delle sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:

- seduta pubblica per l'apertura telematica delle offerte tecniche e verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara;
- valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate;
- seduta pubblica per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell'esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE

Successivamente all'apertura delle offerte tecniche la commissione procede, in sedute riservate, all'esame delle stesse, alla relativa valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;



- c. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 09/05/2023 alle ore 09:30.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate tramite il portale della Stazione Appaltante.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara, individuato nell'ambito della stazione unica appaltante e presieduto dal Responsabile della Procedura di Gara o da suo delegato, verifica la presenza formale della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, procedendo all'ammissione con riserva di tutti i concorrenti che risultino avere presentato documentazione amministrativa formalmente completa.

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di gara procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di Gara provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite Piattaforma telematica Sintel. La commissione giudicatrice procede all’apertura e verifica formale delle offerte presentate dai concorrenti ammessi; successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione si riunirà per l’esame e la valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.2.

La commissione giudicatrice procede alla convocazione della seduta di apertura delle offerte economiche pubblicando la data e l’ora della seduta pubblica tramite il Portale della Stazione Appaltante. La seduta di apertura delle offerte economiche viene avviata dalla commissione dando preliminarmente lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti al termine della fase di valutazione discrezionale delle offerte tecniche e comunicando ogni altro elemento ritenuto importante prima dell’apertura delle buste economiche (eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ect.). Si passa quindi all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuibile sull’offerta tecnica di tipo discrezionale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, secondo le modalità che saranno decise dalla commissione e comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma ed a mezzo PEC. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, secondo le modalità già indicate nella predetta comunicazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di Gara.

Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP dell'intervento, che procede alla verifica dell'anomalia.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'intervento, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP dell'intervento (supportato eventualmente dalla commissione giudicatrice) esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP dell'intervento

esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al responsabile della procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/ 2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, quelle relative alla pubblicazione legale della gara, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria. Via dei Mille 9 – 16147 GENOVA.



29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.

Dott.ssa Marta Bassi